

BOZZA DI POLIZZA ASSICURATIVA - BZ/571/91

PER SVINCOLO TRATTENUTE DI GARANZIA / A GARANZIA DELL'ACCORDO ALL'ORDINE / BUONA ESECUZIONE

La polizza deve essere stipulata con Società di primaria importanza e di nostro gradimento.

Condizioni Generali di Assicurazione.

ART. 1 - DELIMITAZIONE DELLA GARANZIA.

Alle condizioni generali e particolari contenute nella presente polizza, la Società, fino a concorrenza del capitale indicato e fino al momento della liberazione della ditta obbligata, si costituisce fidejussore nell'interesse della ditta medesima, per le somme che questa fosse tenuta a corrispondere all'assicurato in virtù degli obblighi assunti con il contratto d'appalto precisato nel frontespizio della polizza.

ART. 2 - CALCOLO DEL PREMIO - SUPPLEMENTO DI PREMIO.

La ditta obbligata, all'atto della stipulazione, ha indicato la durata presuntiva del periodo di tempo occorrente per ottenere la prova della liberazione ai sensi dell'Art. 3 delle Condizioni Generali, in base a tale dichiarazione è stato liquidato il premio iniziale.

In caso di minore durata, il premio pagato resterà acquisito alla Società. In caso di maggiore durata e comunque, fino a quando la ditta obbligata non presenti i documenti indicati nel successivo Art. 3, essa è tenuta al pagamento di supplementi di premio.

Tali supplementi sono dovuti in via anticipata, nella misura indicata nella tabella del premio.

Il mancato pagamento di supplementi di premio non potrà essere opposto, in nessun caso, all'assicurato.

ART. 3 - LIBERAZIONE DALL'OBBLIGO DI PAGAMENTO DEI SUPPLEMENTI DI PREMIO.

La ditta obbligata, per essere libera dall'obbligo di pagamento dei supplementi di premio, deve consegnare alla Società:

a) L'originale della polizza restituitole dall'assicurato con annotazione di svincolo;

oppure

b) Una dichiarazione rilasciata dall'assicurato che liberi la Società da ogni responsabilità in ordine alla garanzia prestata, fermo restando che, ai fini dall'Art. 2, detta dichiarazione non avrà in alcun caso effetto retroattivo.

ART. 4 - PAGAMENTO DEL RISARCIMENTO.

Il pagamento delle somme dovute in base alla presente polizza sarà effettuato dalla Società, senza che questa possa opporre eccezione alcuna, entro il termine massimo di 15 giorni dal ricevimento della richiesta scritta del beneficiario, restando inteso che, ai sensi dell'Art. 1944 C.C., la Società non godrà del beneficio della preventiva escussione della ditta obbligata.

La società di impegna ad effettuare il versamento a semplice richiesta dell'assicurato, senza che per tale suo obbligo possano avere alcuna efficacia impeditivi eventuali difficoltà, riserve, richieste e opposizioni di qualsiasi genere da parte propria o da parte della ditta garantita, ivi comprese quelle attinenti alla validità, efficacia ed in genere alle vicende del negozio di base e del negozio fidejussorio.

Il versamento della somma richiesta avverrà dopo un semplice avviso alla ditta obbligata, che nulla potrà eccepire in merito al pagamento stesso.

ART. 5 - RIVALSA - SURROGAZIONE.

La ditta obbligata si impegna a rimborsare alla Società, a semplice richiesta, tutte le somme da questa versata in forza dalla presente polizza per capitali, interessi e spese, con espressa rinuncia ad ogni e qualsivoglia eccezione, comprese quelle previste dall'Art. 1952 C.C.

La Società è surrogata, nei limiti delle somme pagate, all'assicurato in tutti i diritti, ragioni ed azioni verso la ditta obbligata, i suoi successori ed aventi causa a qualsiasi titolo.

L'assicurato faciliterà le azioni di recupero fornendo tutti gli elementi utili in suo possesso.

ART. 6 - RIVALSA DELLE SPESE DI RECUPERO.

Gli oneri di qualsiasi natura che la Società dovrà sostenere per il recupero delle somme versate o comunque derivanti dalla presente polizza sono a carico della ditta obbligata.

ART. 7 - IMPOSTE E TASSE.

Le imposte, le tasse, i contributi e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi al premio, agli accessori, alla polizza ed agli atti da essa dipendenti, sono a carico della ditta obbligata, anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.

ART. 8 - FORMA DELLE COMUNICAZIONI ALLA SOCIETA' - FORO COMPETENTE.

Tutte le comunicazioni o notifiche alla Società dipendenti dalla presente polizza, per essere valide dovranno essere fatte esclusivamente con lettera raccomandata alla sede della sua direzione generale, risultante dal frontespizio della polizza stessa.

Il foro competente è esclusivamente quello dell'autorità giudiziaria del luogo dove ha sede l'assicurato, per qualsiasi controversia che possa sorgere nei confronti di esso. Per quanto attiene invece ai rapporti fra la Società e la ditta obbligata, il foro competente, a scelta della parte attrice, è quello del luogo dove ha sede la direzione della Società ovvero quello dove ha sede l'agenzia che ha emesso la polizza.

ART. 9 - RIFERIMENTO ALLE NORME DI LEGGE.

Per tutto quanto non espressamente regolato dalla presente polizza si applicano le disposizioni di legge in materia di fideiussioni.

- La polizza si intende prestata anche a garanzia delle obbligazioni assunte in via transattivi dalla ditta obbligata nei confronti dell'assicurato con riferimento al contratto di Appalto, nonché delle obbligazioni derivanti da atti modificativi ed aggiuntivi del contratto di Appalto stesso.
- La Società rinuncia espressamente ad eccepire il decorso del termine di cui all'Art. 1957 del Codice Civile.
- La Società non potrà opporre all'assicurato le eccezioni che spetterebbero alla ditta obbligata se non dopo avere eseguito il pagamento delle somme richieste.
- La presente polizza sarà operante in ogni caso fino:
 - a. All'intervenuta approvazione del collaudo positivo delle opere da parte del committente principale, sempre che il contratto non preveda un periodo di garanzia ulteriore.
 - b. All'integrale recupero dell'anticipazione concessa.

(cancellare la frase che non interessa)

N.B. - la firma di chi rilascia la presente garanzia dovrà essere autenticata da Notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato. La formula di autentica dovrà indicare la qualifica del firmatario ed inoltre che lo stesso è munito dei necessari poteri per la firma di tali atti.